METODO GIURIDICO — IUS ET RATIO
ISSN 3103-7305
Rivista Scientifica Telematica di Diritto e Giurisprudenza • Edizione Ufficiale (Roma)
DIAMOND OPEN ACCESS • FASCICOLO A4

NOTA A SENTENZA • MISURE CAUTELARI E PATRIMONIALI
Anno I (Vol. 1), Fasc. 2 (2026) • Art. 2034 • pp. 1–11 • §§ 1–25

Sottrazione fraudolenta e sequestro: la mera detenzione non e condotta

English Edition Title: Fraudulent Evasion of Taxes and Seizure: Mere Holding Does Not Constitute Conduct

Redazione di Metodo Giuridico [Redazione Scientifica]
Rivista Scientifica di Diritto e Giurisprudenza (ISSN 3103-7305)
Profilo Accademico e Bibliografia: https://www.metodogiuridico.it/autori/redazione-metodo-giuridico/
Pubblicato il: 3 Ago 2026 • Contributo sottoposto a revisione scientifica • Testo integrale: pp. 1–11 (§§ 1–25)

ABSTRACT SCIENTIFICO
La sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 18526/2026 affronta i limiti applicativi del reato di sottrazione fraudolenta imposte sequestro preventivo ex art. 11 del D.Lgs. 74/2000. I giudici di legittimità chiariscono che la mera detenzione di denaro contante e beni di valore sulla persona dell'indagato, unita alla dichiarazione verbale di appartenenza dei beni a terzi, non integra la struttura del delitto in assenza di atti dispositivi effettivi o simulati connotati da inganno o artificio. L'analisi approfondisce i requisiti del fumus commissi delicti nei sequestri cautelari ed esamina il rapporto tra garanzia erariale e tutela del patrimonio.

CITAZIONE UFFICIALE CONSIGLIATA (STANDARD ACCADEMICO AREA 12 — SCIENZE GIURIDICHE & OSCOLA)
Redazione di Metodo Giuridico, Sottrazione fraudolenta e sequestro: la mera detenzione non e condotta, in Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305), Anno I, n. 2, 3 agosto 2026, art. 2034, pp. 1–11, disponibile su https://www.metodogiuridico.it/2026/08/03/sottrazione-fraudolenta-imposte-sequestro-preventivo-cassazione-18526-2026/.

OSCOLA: Editorial Board of Metodo Giuridico, 'Sottrazione fraudolenta e sequestro: la mera detenzione non e condotta' (2026) 1(2) Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305) Art 2034, 1–11 <https://www.metodogiuridico.it/2026/08/03/sottrazione-fraudolenta-imposte-sequestro-preventivo-cassazione-18526-2026/> accessed 14 November 2026.

Record OAI-PMH:	`oai:metodogiuridico.it:post/2034 (OpenAIRE / DOAJ / BASE)`
Permalink Canonico:	https://www.metodogiuridico.it/2026/08/03/sottrazione-fraudolenta-imposte-sequestro-preventivo-cassazione-18526-2026/
AEA JEL Codes:	K42 (Esecuzione penale, misure cautelari e contrasto all'illecito); K14 (Diritto penale sostanziale)
EuroVoc (UE):	MT 1216 diritto penale • sequestro di beni [3839]; confisca di beni [3959]
ECLI Pronunce:	`ECLI:IT:CASS:2026:18526PEN • ECLI:IT:CASS:2024:36321PEN • ECLI:IT:CASS:2017:7394PEN`

DIAMOND OPEN ACCESS • LICENZA CC BY-NC-ND 4.0 • ZERO APC
© 2026 Redazione di Metodo Giuridico. L'Autore conserva integralmente la titolarità dei diritti d'autore senza restrizioni. Distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0). È consentita l'auto-archiviazione immediata senza embargo della presente versione editoriale (VoR) nei repository istituzionali (IRIS/CINECA, SSRN, OpenAIRE, Zenodo).

VERIFICA ONLINE

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

Sottrazione fraudolenta e sequestro: la mera detenzione non e condotta

La perimetrazione della condotta ex art. 11 D.Lgs. 74/2000 tra assenza di atti simulati e confini del fumus cautelare

Redazione di Metodo Giuridico Diritto Penale & Reati Tributari 7 Agosto 2026 Lettura 12 min

Redazione di Metodo Giuridico — Speciale Diritto Penale e Tributario

Aggiornato al 3 Agosto 2026. Principio espresso dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Abstract (Italiano)

La sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 18526/2026 affronta i limiti applicativi del reato di **sottrazione fraudolenta imposte sequestro preventivo** ex art. 11 del D.Lgs. 74/2000. I giudici di legittimità chiariscono che la mera detenzione di denaro contante e beni di valore sulla persona dell'indagato, unita alla dichiarazione verbale di appartenenza dei beni a terzi, non integra la struttura del delitto in assenza di atti dispositivi effettivi o simulati connotati da inganno o artificio. L'analisi approfondisce i requisiti del fumus commissi delicti nei sequestri cautelari ed esamina il rapporto tra garanzia erariale e tutela del patrimonio.

Abstract (English)

Judgment No. 18526/2026 of the Third Criminal Section of the Supreme Court of Cassation clarifies the boundaries of the crime of fraudulent evasion of tax debt and precautionary seizure under Article 11 of Legislative Decree No. 74/2000. The Court held that physical possession of cash and luxury items, accompanied by oral statements attributing ownership to third parties, does not constitute a crime absent actual or simulated transfers characterized by deceit or artifice. This commentary examines the requirements of fumus commissi delicti in precautionary seizures and analyzes the balance between tax debt enforcement and asset protection.

Punti Chiave dell'Analisi

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

- **Struttura del delitto ex art. 11 D.Lgs. 74/2000:** reato di pericolo concreto che richiede il compimento di atti simulati o fraudolenti idonei ad eludere la riscossione esattoriale.
- **Mera detenzione e verbale attribuzione:** il possesso materiale di denaro o beni di lusso non costituisce atto di disposizione patrimoniale né artificio elusivo.
- **Insussistenza del fumus commissi delicti:** la mancanza di uno stratagemma negoziale volto al trasferimento effettivo o apparente dei beni rende illegittimo il sequestro preventivo.
- **Limiti della confisca per equivalente:** la misura cautelare reale non può trasmodare in un automatismo sproporzionato privo del nesso di strumentalità con il reato fiscale.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all'art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la mera detenzione materiale di denaro e beni di valore sulla persona dell'indagato, accompagnata dalla verbale attribuzione degli stessi a terzi, non integra gli estremi del reato in assenza di atti dispositivi effettivi o simulati connotati da elementi di inganno o artificio. La verbale attribuzione di beni non costituisce atto fraudolento idoneo a rendere inefficace la riscossione coattiva, rendendo illegittimo l'avvenuto sequestro preventivo per difetto di fumus commissi delicti.

01. Introduzione: la struttura dell'art. 11 D.Lgs. 74/2000

La recente e significativa sentenza depositata dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, n. 18526 del 2026[1], si inscrive in un filone ermeneutico di straordinario valore sistematico in tema di **sottrazione fraudolenta imposte sequestro preventivo**, definendo con ammirevole precisione i confini della responsabilità penale tributaria ed arginando la tentazione di dilatare l'ambito applicativo delle misure cautelari reali in assenza di condotte tipiche di depauperamento patrimoniale. La fattispecie incriminatrice disciplinata dall'articolo 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 si pone quale presidio fondamentale posto a tutela della garanzia generica offerta dal patrimonio del debitore fiscale nei confronti dell'Erario. La norma sanziona con la pena della reclusione chiunque, al fine specifico di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni

amministrative relativi a dette imposte per un ammontare complessivo superiore a cinquantamila euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Nel disegno organico del legislatore tributario, la fattispecie si configura come reato di pericolo concreto ed a condotta eventualmente plurima. Diversamente dalla disciplina previgente contenuta nel D.P.R. 602/1973, la struttura attuale del delitto non richiede la preventiva instaurazione di una formale procedura esecutiva, né la notificazione della cartella di pagamento o dell'avviso di accertamento esecutivo. Il riferimento alla procedura di riscossione appartiene infatti al momento intenzionale del dolo specifico ed alla valutazione dell'idoneità lesiva della condotta, la quale deve essere vagliata secondo un giudizio ex ante formulato con riferimento al momento di compimento degli atti. Tuttavia, proprio la scelta legislativa di anticipare la tutela penale al momento in cui insorge il pericolo di inefficacia della riscossione impone agli organi giudiziari un accertamento particolarmente rigoroso circa la sussistenza di veri e propri atti negoziali o dispositivi, onde evitare che qualsiasi comportamento del contribuente inerente alla gestione delle sue disponibilità liquide o personali venga arbitrariamente equiparato a una condotta sottrattiva ed elusiva.

La complessa vicenda processuale oggetto del vaglio della Corte di Cassazione trae origine dal decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso dal GIP presso il Tribunale di Como e successivamente confermato dal Tribunale del riesame nei confronti di un imprenditore. Il soggetto era stato fermato durante un controllo stradale mentre viaggiava a bordo di un'autovettura diretta in Germania, in possesso di denaro contante pari a 7.120 euro e di un orologio di lusso di ingente valore, dichiarando a verbale agli agenti operanti che sia il contante che l'orologio appartenevano alla donna straniera che lo accompagnava nel viaggio. L'annullamento con rinvio pronunciato dai giudici di legittimità riafferma il principio inderogabile secondo cui la mera disponibilità materiale di un bene non equivale a un atto di disposizione negoziale e la semplice dichiarazione verbale non costituisce uno stratagemma fraudolento.

Il rilievo centrale della pronuncia n. 18526/2026 risiede nel richiamo al principio di tassatività della fattispecie incriminatrice: affinché possa configurarsi il fumus commissi delicti idoneo a giustificare l'adozione di un sequestro preventivo reale, non è sufficiente la dimostrazione di uno stato di morosità fiscale dell'indagato né l'esistenza di un debito tributario iscritto a ruolo, ma occorre la prova concreta dell'avvenuto compimento di atti simulati o di artifici negoziali diretti a sottrarre i beni all'azione esecutiva dell'amministrazione finanziaria.

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

02. La nozione di atto fraudolento e simulazione negoziale

2.1 — Gli elementi costitutivi della condotta elusiva

L'integrazione del delitto previsto dall'art. 11 D.Lgs. 74/2000 richiede la presenza di condotte tipiche ben individuate dall'articolazione della norma, le quali si scindono nelle due distinte ipotesi dell'alienazione simulata o del compimento di altri atti fraudolenti. Per atto fraudolento deve intendersi qualsiasi comportamento che, quand'anche formalmente lecito e traslativo secondo le regole del diritto civile, sia caratterizzato da elementi di artificio, inganno o mendacio, idonei a rappresentare una realtà patrimoniale diversa da quella reale ed a creare un ostacolo o uno stratagemma rivolto a sottrarre i beni alla garanzia del credito erariale.

Nel tracciare le linee guida dell'atto fraudolento, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, come evidenziato nella sentenza n. 36321 del 2024[2] e nella pronuncia n. 7394 del 2017[3], che la valutazione sulla sussistenza del pericolo deve fondarsi su un giudizio prognostico formulato ex ante. Il giudice deve verificare se la condotta fosse idonea, secondo le regole di comune esperienza e tenuto conto della consistenza patrimoniale residua del debitore, a vanificare o rendere significativamente più difficoltosa l'azione di recupero dell'Erario. Tuttavia, la sola idoneità dell'atto a ridurre la capienza del patrimonio non integra di per sé il delitto, essendo indispensabile che la condotta sia accompagnata da uno stratagemma ingannevole preordinato a trarre in errore la pubblica amministrazione.

Il concetto di fraudolenza esige dunque una qualificazione oggettiva dell'atto: non basta l'intenzione soggettiva di non pagare le imposte o di preservare il proprio patrimonio dalla riscossione, ma occorre l'impiego di mezzi ingannevoli che alterino la percezione esterna della titolarità dei beni. Ove manchi questo elemento di artificio, l'atto dispositivo o materiale rimane sottratto alla sfera del diritto penale tributario, potendo tutt'al più rilevare sul piano civile o amministrativo nell'ambito delle ordinarie azioni di conservazione della garanzia patrimoniale.

2.2 — La distinzione tra trasferimento effettivo e simulato

La giurisprudenza di legittimità ha tracciato con costante rigore la distinzione concettuale intercorrente tra la simulazione negoziale e l'atto fraudolento. La simulazione ricorre quando le parti stipulano un contratto apparente (assoluto o relativo) che non corrisponde deliberatamente alla loro effettiva

volontà, con il primario obiettivo di creare una divergenza tra la titolarità formale del bene e la sua appartenenza reale. In tale ipotesi, il bene rimane solo apparentemente fuori dal patrimonio del debitore, mentre la reale disponibilità continua a capo all'alienante fittizio.

Diversamente, l'atto fraudolento presuppone un trasferimento effettivo e reale della proprietà del bene o della somma di denaro, il quale si avvale tuttavia di artifici e stratagemmi diretti ad occultarne l'esistenza o la provenienza. Come ribadito dalle Sezioni Penali nelle sentenze n. 36217 del 2019[4] e n. 33988 del 2023[5], affinché una condotta traslativa reale assuma rilievo penale ex art. 11 non è sufficiente che essa provochi una riduzione della garanzia generica offerta ai creditori, ma occorre la prova positiva della natura ingannevole dello schema adottato. In assenza di tali elementi di raggiro, la libera disposizione dei propri beni rappresenta una condotta lecita che non travalica nella punibilità penale.

Il rigore di questa distinzione appare decisivo nell'esame dei provvedimenti cautelari reali: il giudice non può limitarsi ad attestate la diminuzione della garanzia patrimoniale, ma deve motivare in ordine alla sussistenza dello stratagemma ingannevole. Se l'atto compiuto è privo di artificio e non crea alcuna apparenza difforme dal vero, difetta il presupposto tipico dell'atto fraudolento e l'intervento cautelare si rivela costituzionalmente illegittimo.

03. Detenzione materiale e dichiarazioni verbali nella giurisprudenza

3.1 — L'irrilevanza penale del semplice possesso di beni e contanti

Alla luce delle suddette cordinate teoriche, la sentenza n. 18526/2026 della Terza Sezione della Cassazione stabilisce con ammirevole chiarezza che la mera detenzione materiale di denaro contante o di beni mobili di pregio sulla persona dell'indagato non costituisce in alcun modo condotta di sottrazione fraudolenta. Il possesso fisico dei beni rappresenta l'esercizio del potere di fatto sulle cose che non integra un atto di disposizione negoziale né un'operazione traslativa. Trattandosi della semplice fruizione materiale delle risorse, tale condotta non altera in alcun modo la titolarità giuridica del diritto di proprietà né modifica la garanzia patrimoniale offerta ai creditori tributari.

La Corte di Cassazione evidenzia in particolare come la dichiarazione resa dall'indagato agli agenti accertatori durante un controllo stradale, con cui si attribuiva la proprietà del denaro e dell'orologio alla donna che lo accompagnava nel viaggio, costituisca una semplice affermazione orale del tutto priva di valore negoziale. Una dichiarazione verbale resa a terzi non possiede l'idoneità giuridica a trasferire la proprietà di beni né a costituire uno schermo fittizio opponibile all'amministrazione finanziaria. In assenza di contratti, intestazioni simulate o registrazioni contabili, la parola espressa da un soggetto non modifica la situazione giuridica reale dei beni.

> **Focus di Diritto Penale Tributario:**
>
> La sola attribuzione verbale della titolarità di beni a terzi non costituisce simulazione negoziale né stratagemma fraudolento. Senza l'adozione di uno schema giuridico idoneo a trasferire la titolarità o ad occultare i beni, difetta l'elemento oggettivo del reato ex art. 11 D.Lgs. 74/2000.

L'assimilazione della dichiarazione orale a una simulazione contrattuale rappresenta un'evidente forzatura dell'elemento oggettivo del reato. Come sottolineato dai giudici di legittimità, la simulazione richiede un accordo bilaterale indirizzato alla creazione di un titolo apparente, mentre la semplice affermazione resa alla polizia di frontiera o alla Guardia di Finanza rimane un mero fatto storico inidoneo a modificare l'assetto proprietario ed a sottrarre le garanzie erariali.

3.2 — L'assenza di stratagemmi idonei ad ostacolare la riscossione

La Corte di Cassazione ribadisce con nettezza che, ai fini della configurabilità del reato tributario, è necessario che il comportamento dell'indagato si accompagni ad una condotta di occultamento reale o alla creazione di diaframmi societari opachi idonei ad ostacolare l'esecuzione esattoriale. Il trasporto fisico di valori o contanti sulla persona, ancorché diretto all'estero, se non si unisce alla costituzione di schermi giuridici, a contratti fittizi o al trasferimento fittizio della residenza fiscale, non impedisce alla Guardia di Finanza di sottoporre direttamente i beni ad adeguate misure di garanzia e sequestro secondo le ordinarie norme del codice di procedura penale.

Nel caso specifico sottoposto all'esame della Terza Sezione, la totale assenza di un atto di disposizione negoziale (mantenendo l'indagato la piena disponibilità e detenzione fisica dei beni) ha condotto la Corte ad escludere in radice la sussistenza dell'elemento materiale del delitto di sottrazione fraudolenta, determinando il travolgimento del decreto di sequestro preventivo per totale assenza del fumus commissi delicti.

04. Il sequestro preventivo e i confini del fumus commissi delicti

4.1 — La valutazione del ne bis in idem e del giudicato cautelare

La fattispecie in rassegna offre rilevanti spunti di riflessione anche in ordine alla disciplina del ne bis in idem processuale e dell'efficacia del giudicato cautelare. Nel caso di specie, il difensore dell'indagato aveva eccepito l'illegittima reiterazione della misura del sequestro preventivo da parte del GIP dopo che un precedente vincolo reale, avente ad oggetto i medesimi beni e fatti, era stato integralmente annullato dal Tribunale del riesame di Como con ordinanza del 4 settembre 2025[6] divenuta inoppugnabile.

La Corte di Cassazione ha colto l'occasione per riaffermare che la riemissione di un provvedimento cautelare reale a seguito di un giudicato di annullamento è consentita solo a fronte dell'acquisizione di elementi di novità concreti, significativi ed idonei a modificare il quadro indiziario preesistente. Gli approfondimenti svolti dalla Guardia di Finanza sui redditi della compagna dell'indagato o sulle visure di società collegate non costituivano fatti nuovi idonei a superare la preclusione cautelare, difettando ab origine l'elemento costitutivo del reato ipotizzato.

Il divieto di reiterazione delle misure cautelari in assenza di fatti nuovi risponde ad un'esigenza fondamentale di certezza del diritto e di tutela della libertà patrimoniale dell'indagato. Non è consentito all'accusa sollecitare l'emissione di nuovi decreti di sequestro fondati sulla rilettura dei medesimi elementi di prova già giudicati insufficienti dal tribunale del riesame, pena la violazione del principio del ne bis in idem procedimentale.

4.2 — Il principio di proporzionalità nelle misure reali

La decisione riafferma con forza l'obbligo di conformare l'adozione dei sequestri preventivi finalizzati alla confisca ex art. 12-bis D.Lgs. 74/2000 ed art. 321 c.p.p. ai principi di proporzionalità, adeguatezza e rigorosa dimostrazione del fumus commissi delicti. Nel solco tracciato dalle Sezioni Penali nelle sentenze n. 32578 del 2024[7] e n. 28725 del 2024[8], il giudice del riesame ha l'obbligo di compiere un vaglio penetrante sull'effettiva configurabilità del reato e sul rapporto di stretta proporzionalità tra l'entità del sequestro e l'ammontare del profitto confiscabile.

Il sequestro preventivo non può trasformarsi in una sanzione anticipata né in un automatismo esecutivo privo di riscontro probatorio. Ogniqualvolta difetti la prova della condotta fraudolenta o del nesso di derivazione tra l'illecito ed i beni attinti dal vincolo, la misura reale si risolve in un'indebita compressione del diritto di proprietà costituzionalmente garantito, imponendo l'immediata restituzione delle risorse all'avente diritto.

05. Profili comparativi nella giurisprudenza della Terza Sezione

5.1 — Le operazioni societarie complesse (trust e conferimenti)

Il confronto sistematico tra la pronuncia n. 18526/2026 ed i precedenti arresti della Terza Sezione consente di delineare con precisione la casistica del reato. Nelle operazioni societarie articolate, quali la costituzione di trust auto-dichiarati, la cessione di quote a fiduciarie o il conferimento di immobili a favore di società estere controllate (Cass. pen. n. 16893 del 2026[9] e Cass. pen. n. 30933 del 2019[10]), la fraudolenza risiede nella creazione di un complesso diaframma giuridico volto a segregare i beni ed a rendere insuscettibile l'aggressione da parte del Fisco.

In tali fattispecie complesse, l'impiego di strumenti negoziali di per sé leciti viene piegato alla realizzazione di una finalità elusiva, creando una situazione di opacità patrimoniale che integra gli estremi dell'artificio sanzionato dall'art. 11 D.Lgs. 74/2000. La Corte ha ritenuto in questi casi del tutto legittima l'adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, trattandosi di condotte idonee ad ostacolare ex ante l'esecuzione erariale.

5.2 — Le dismissioni a titolo gratuito e le alienazioni all'estero

Parimenti, la giurisprudenza di legittimità ha ravvisato gli estremi del delitto nelle vendite simulate a prezzi irrisori, nelle donazioni disposte in favore di familiari o associazioni controllate e nel trasferimento di proventi all'estero accompagnato dal fittizio spostamento della residenza fiscale del debitore (Cass. pen. n. 40067 del 2021[11] e Cass. pen. n. 36955 del 2019[12]). La differenza strutturale con il caso oggetto della sentenza n. 18526/2026 risiede nel fatto che in tutte queste ipotesi sussisteva

un effettivo atto dispositivo o negoziale volto a modificare il patrimonio del debitore, elemento del tutto mancante nella semplice detenzione personale di contanti e beni mobili.

Tipologia di Condotta	Strumento Giuridico Utilizzato	Rilevanza Penale ex art. 11	Legittimità del Sequestro
Mera detenzione e attribuzione verbale	Nessun atto negoziale (possesso fisico)	**PENALMENTE IRRILEVANTE**	Illegittimo per difetto di fumus
Intestazione fittizia o simulazione	Vendita simulata / interposizione fittizia	**REATO CONFIGURABILE**	Legittimo su beni simulati/equivalente
Riorganizzazione societaria elusiva	Trust auto-dichiarato / conferimento estero	**REATO CONFIGURABILE**	Legittimo su beni conferiti/equivalente

> « La verbale attribuzione di beni a terzi durante un controllo non costituisce atto dispositivo: in mancanza di un negozio simulato o artificioso difetta il fumus della sottrazione fraudolenta. »

06. Considerazioni conclusive: la garanzia del principio di legalità

In conclusione, la pronuncia della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, n. 18526 del 2026 riafferma con forza il valore insostituibile del principio di legalità e di tassatività nella materia penale tributaria. In un quadro ordinamentale caratterizzato dall'inasprimento degli strumenti di garanzia reale a tutela del credito fiscale, la Suprema Corte stabilisce un argine ineludibile: l'intervento punitivo e l'adozione del sequestro preventivo non possono fondarsi su presunzioni o su condotte materiali sprovviste di carica elusiva tipica.

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

Soltanto la presenza di negozi simulati o di stratagemmi ingannevoli volti a sottrarre effettivamente le garanzie patrimoniali all'esecuzione erariale integra il delitto ex art. 11 del D.Lgs. 74/2000. La rigorosa riaffermazione di questi confini ermeneutici garantisce la certezza del diritto, salvaguardando la libera disponibilità del patrimonio individuale dai rischi di automatismi ablativo-cautelari non consentiti dall'ordinamento.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 — Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (artt. 11, 12-bis).

Codice di Procedura Penale — Misura cautelare del sequestro preventivo (artt. 321, 324, 325).

Codice Penale — Confisca obbligatoria e facoltativa (art. 240).

Giurisprudenza citata

1. **Cassazione penale, Sezione Terza, sentenza 22 maggio 2026, n. 18526** — Insussistenza del delitto ex art. 11 D.Lgs. 74/2000 per mera detenzione di beni e contanti.
2. **Cassazione penale, Sezione Terza, sentenza 30 settembre 2024, n. 36321** — Valutazione ex ante della capienza patrimoniale residua per la verifica del pericolo.
3. **Cassazione penale, Sezione Terza, sentenza 16 febbraio 2017, n. 7394** — Irrilevanza della pendenza di una procedura esecutiva in atto per il perfezionamento del reato.
4. **Cassazione penale, Sezione Terza, sentenza 19 agosto 2019, n. 36217** — Nozione di atti fraudolenti quale stratagemma ingannevole lesivo della garanzia patrimoniale.
5. **Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, Sentenza 2 agosto 2023, n. 33988** — Elementi di artificio ed inganno nei trasferimenti effettivi di beni.
6. Tribunale del Riesame di Como, ordinanza 4 settembre 2025. Limiti del ne bis in idem cautelare in sede di riemissione del sequestro preventivo.

7. **Cassazione penale, Sezione Terza, sentenza 13 agosto 2024, n. 32578** — Sequestro preventivo dei beni strumentali alla condotta fraudolenta ex art. 240 c.p.
8. **Cassazione penale, Sezione Terza, sentenza 17 luglio 2024, n. 28725** — Determinazione del profitto confiscabile nel valore dei beni sottratti.
9. **Cassazione penale, Sezione Terza, sentenza 11 maggio 2026, n. 16893** — Pericolo concreto e idoneità ex ante nella costituzione di trust o riorganizzazioni societarie.
10. **Cassazione penale, Sezione Terza, sentenza 15 luglio 2019, n. 30933** — Conferimento in società estera e persistenza della pignorabilità delle azioni.
11. **Cassazione penale, Sezione Terza, sentenza 8 novembre 2021, n. 40067** — Rilevanza penale delle alienazioni a prezzo irrisorio o del trasferimento proventi all'estero.
12. **Cassazione penale, Sezione Terza, sentenza 3 settembre 2019, n. 36955** — Fraudolenza nelle donazioni ed atti a titolo gratuito verso enti controllati.

Redazione di Metodo Giuridico

Rivista di Diritto e Giurisprudenza

A cura della Redazione di Metodo Giuridico, rivista scientifica specializzata in Diritto e Giurisprudenza.